

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

23.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica - Ruolo servizi (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1930)	3	Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1621)	6
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 6	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	6
ANGELINI VITO . . . . .	3	BARACETTI ARNALDO . . . . .	6
BONETTI ANDREA, <i>Relatore</i> . . . . .	3	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i> . . . . .	6
PALMIERI ERMENEGILDO . . . . .	4	<b>Votazioni segrete:</b>	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il precesso verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica - ruolo servizi (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1930).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica - ruolo servizi », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1984. Come i colleghi ricorderanno, avevamo chiuso la discussione sulle linee generali ed eravamo in attesa del parere della V Commissione che ci è pervenuto favorevole.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Vorrei fornire solo alcuni chiarimenti ai quesiti che mi erano stati sottoposti da parte di alcuni colleghi comunisti.

L'onorevole Angelini, ad esempio, aveva espresso perplessità non sul contenuto del disegno di legge ma su alcuni meccanismi dello stesso. Poiché si tratta di una iniziativa governativa, ho chiesto tali precisazioni presso il ministero e le informazioni che mi sono state date mi sembra possano fugare le pregiudiziali avanzate.

Per quegli allievi piloti per i quali venissero a mancare i requisiti psico-fisici attitudinali al volo è possibile l'iscrizione al secondo anno dell'accademia militare, ruolo servizi, se tale mancanza viene rile-

vata al termine del primo anno di corso per piloti; coloro che, invece, non sono idonei al termine del secondo anno possono iscriversi al terzo anno dei corsi per ruolo servizi; infine chi termina il terzo anno senza avere i requisiti suddetti dovrebbe ripetere il terzo anno del corso dell'accademia.

Quanto alle materie di insegnamento, ricordo che i primi due anni di corso sono propedeutici e che le medesime sono analoghe per tale biennio sia per il ruolo servizi che per quello naviganti; solo al terzo anno le materie vengono diversificate. In questo senso ci potrebbero essere discriminazioni nel momento in cui gli allievi dei corsi dell'accademia, oppure gli ufficiali piloti, non vengano ritenuti idonei e quindi transitati nel ruolo servizi, qualora gli elementi di valutazione dovessero essere di carattere soggettivo.

Il disegno di legge regola però i meccanismi del ruolo servizi nel senso di non prevedere l'assunzione in servizio solo per coloro che provengono dal complemento.

VITO ANGELINI. Desidero ricordare che in base alla legge n. 574 del 1980 si prevede un determinato assorbimento degli ufficiali di complemento per ciascuna delle tre armi. Una volta che in sede di bilancio si sono previsti i corsi, se si procede con passaggi indiscriminati si può rischiare di gonfiare a dismisura il ruolo servizi. Mi chiedo se non si possa stabilire che coloro che passano nel ruolo servizi vengano a ridurre le quantità organiche previste dalla legge n. 574.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Mi sembra difficile poter codificare una norma di questo tipo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non

sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera *b*) della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

ERMENEGILDO PALMIERI. Su questo articolo 2 del disegno di legge al nostro esame si innestano le osservazioni fatte dal collega Angelini a proposito delle materie di insegnamento. Faccio notare che analoghi rilievi erano stati manifestati anche nel corso del dibattito alla Commissione difesa del Senato, tanto che in quella sede era stato stabilito di predisporre un ordine del giorno, poi votato all'unanimità, teso a fornire ulteriori chiarimenti. Sarebbe, dunque, opportuno inserire nell'articolo 2 del disegno di legge qualche elemento di ulteriore chiarimento, così come ha suggerito il collega Angelini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

(È approvato).

## ART. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettiva-

mente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma, che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera a) e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

(È approvato).

#### ART. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1984-1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Bonetti, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 9 con il seguente:*

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio trien-

nale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica" ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1621).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 aprile 1984.

Ricordo che la Commissione difesa ha già approvato nella seduta del 19 luglio 1984 i tre articoli del disegno di legge al nostro esame; tutti gli emendamenti presentati furono ritirati, tranne l'articolo aggiuntivo 3-bis degli onorevoli Baracetti e Zanini, del quale, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

**ART. 3-bis.**

A partire dal 1° gennaio 1985 il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra è sciolto. Le sue competenze ed il personale vengono trasferiti alla Direzione affari generali del Ministero della difesa.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. A prescindere dal fatto che presso il Ministero della difesa non esiste una direzione degli affari generali, il problema politico dell'opportunità di concentrare in un'altra direzione generale le competenze di questo Commissariato generale trova delle difficoltà insormontabili.

Da una piccola indagine che ho svolto risulta — questo è vero — che il Commissariato potrebbe essere reso più snello e funzionale; ma questa potrebbe essere materia di un ordine del giorno che potrebbe essere presentato al termine dell'esame di questo provvedimento. Invito quindi il collega Baracetti, dopo tanti mesi che questo provvedimento giace in Commissione, a ritirare l'articolo aggiuntivo, magari trasformandolo in un ordine del giorno con il quale chiedere al Governo di rendere più funzionale l'attività del Commissariato, e soprattutto di renderla meno burocratica di quanto sia stata finora.

ARNALDO BARACETTI. Il fatto è che nella Difesa non si può toccare nulla! La nostra proposta si muoveva nell'ottica del decentramento anche di queste funzioni agli enti locali. Insisto, pertanto, per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 3-bis sul quale ha espresso parere contrario il relatore. Nel caso di approvazione trasmetteremo tale articolo alle Commissioni I e V affinché esprimano i prescritti pareri.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica del ruolo servizi » (*Approvato dal Senato*) (1930).

Presenti e votanti . . . 25  
Maggioranza . . . . . 13  
Voti favorevoli . . . 23  
Voti contrari . . . . 2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Palini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Guerrini, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegratta, Ruffini, Santuz, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Zanini, Zoppi.

Disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle ono-

ranze ai caduti in guerra » (*Approvato dal Senato*) (1621).

Presenti e votanti . . . 25  
Maggioranza . . . . . 13  
Voti favorevoli . . . 22  
Voti contrari . . . . 3

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Palini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Guerrini, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegratta, Ruffini, Santuz, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Zanini, Zoppi.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---